



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

## REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL DLgs. 196/2003 s.m.i (Codice della Privacy)

Il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha deliberato ed approvato nella seduta del 20/11/2017 il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

### PREMESSE:

Al fine della migliore interpretazione del presente Regolamento si ritiene utile riportare le definizioni contenute nell'art. 4 del Dlgs 196/2003 s.m.i "Codice della Privacy":

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;*
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;*
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;*
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;*
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;*
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;*
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;*
- i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;*
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.*
- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;*
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento*

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei **principi di cui all'articolo 22** del citato Codice, di seguito riportato:

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e-mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

- 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.*
- 2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*
- 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.*
- 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.*
- 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.*
- 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.*
- 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.*
- 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.*
- 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.*
- 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.*
- 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge*

Ai sensi del citato **articolo 20, comma 2**, l'identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, **ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g)**;

- **l'articolo 20, comma 4**, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente.

**Ai sensi dell'articolo 26** sono individuate le garanzie per il trattamento dei dati sensibili;

**Ai sensi dell'articolo 27** sono individuate le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari;

**Ai sensi dell'articolo 59 e 60** sono indicate le limitazioni in ambito documentale amministrativo;

**VISTE** le restanti disposizioni del Codice della Privacy;

**CONSIDERATO** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

**RITENUTO** necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da ciascun Consiglio/Collegio ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di diffusione;

**RITENUTO** altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che ciascun Consiglio/Collegio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Approvato con verbale n. ....

**CONSIDERATO** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**VISTO** il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

**VISTE** le "Linee guida, emanate dal Garante, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011 (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80);

**VISTE** le "[Linee guida, emanate dal Garante, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)" ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014);

**VISTE** le "linee guida ANAC, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

**VISTA** l'Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;

**VISTA** l'Autorizzazione, emanata dal Garante, n. 7/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016);

**ACQUISITO** in data 7 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**CONSIDERATA** la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet di ciascun Consiglio/Collegio;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione

## Art. 1

### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di ciascun Consiglio/Collegio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

## Art. 2

### Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli **articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai **numeri da 1 a 6**, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e-mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (**articoli 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003**).

### Art. 3

#### Publicità e Trasparenza su web

Al fine di individuare ed applicare un quadro organico e unitario di garanzie finalizzato a indicare apposite cautele in relazione alla diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti web, ottemperando alle prescrizioni di pubblicità e trasparenza dettate dal Dlgs. n. 33/2013 come modificato dal Dlgs n.97/2016, ed in attuazione **dell'art. 154 comma 1, lett. h) Dlgs 196/2003, si adotta il provvedimento del Garante 243 /2014 "[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)"**, con riferimento alla parte prima-Limiti alla Trasparenza- (**art. 3 ,art. 5bis, Dlgs. n. 33/2013 s.m.i**). Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le misure minime contenute nell'allegato B, disciplinare tecnico, (**Art. 34, ed Allegato B, Dlgs 196/2003**).

### Art. 4

#### Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate negli articoli che seguono, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

### Art. 5

#### Articolazione del Regolamento

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite da ciascun Consiglio, seguendo l'elenco della seguente tabella:

<b>Allegato</b> <b>Denominazione del trattamento</b>
<b>Allegato .1</b> Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio/Collegio Nazionale o Territori
<b>Allegato .2</b> Gestione e tenuta dell'Albo [e dei Registri, Elenchi degli (inserire tipologia iscritti ed inserire specificità della professione)]; organizzazione e gestione degli esami di Stato
<b>Allegato .3</b> Gestione dei dati in materia disciplinare, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale
<b>Allegato .4</b> Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
<b>Allegato .5</b> Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
<b>Allegato .6</b> Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

### Art. 6

#### Norma di chiusura

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma **dell'articolo 20 D.Lgs. 196/2003, comma 4**, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, in sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto da normativa DLgs 33/ 2013 s.m.i.

**Allegato n. 1**  
**Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il**  
**Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale**

**FONTE NORMATIVA**

- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari concernenti il rapporto di lavoro;
- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro – Tentativi obbligatori di conciliazione);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- Legge 241/1990;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Codice civile (artt. 2094-2134);
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (Statuto dei Lavoratori);
- L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;
- L. 7.02.1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti)
- D.Lg. 19.09.1994, n. 626; (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286;
- L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili.);
- L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.);
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);
- L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
- D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.);
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.);
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [L. 14 febbraio 2003](#), n. 30 );
- D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione della [direttiva 93/104/CE](#) e della [direttiva 2000/34/CE](#) concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l'"attuazione del principio di mobilità" nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare;
- Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91.

[\*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 112;
- ART 68.

**TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

**OPERAZIONI ESEGUITE**

**Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

**Particolari forme di trattamento:**

Comunicazioni dei dati a:

- a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- c) compagnie di assicurazioni su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);
- e) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- f) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
- g) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



**ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA**

CF 80153160371

- h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
- i) enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- j) strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D.Lg. n. 626/94), (DL.gs 81/2008)
- k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
- l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- m) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lg. 165/2001.

**Descrizione del trattamento**

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
- dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
- dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
- dati idonei a rivelare l'origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge; - dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

**Allegato n. 2**

**Gestione e tenuta dell'Albo [e dei Registri, Elenchi degli (inserire tipologia iscritti ed inserire specificità della professione)]; organizzazione e gestione degli esami di Stato**

**FONTE NORMATIVA**

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro e/o Elenchi ove previsti;
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.). D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi).
- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



**ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA**

CF 80153160371

- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
  - L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
  - D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328- Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
  - L. 1-8-2002 n. 173 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 184;
  - D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159;
  - D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative;
  - D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
  - 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale);
  - D.M. 9 luglio 2009-Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
  - Codice Deontologico della professione di chimico (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015).
- [ \*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68
- ART. 112 comma 2 lett f).

**TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

**OPERAZIONI ESEGUITE**

**Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

**Particolari forme di trattamento:**

Comunicazioni a:

- a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;
- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- d) Uffici Giudiziari competenti;
- e) Università.

**Descrizione del trattamento**

**1. Gestione e tenuta dell'Albo**

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio dei dati contenuti per legge nell'albo, elenco o registro
- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell'albo, elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto all'Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

del Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, che si riflettono sull'attività di gestione e tenuta dell'Albo da parte del Consiglio/Collegio.

- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all'Albo, Registro o Elenco.

## **2. Organizzazione e gestione degli esami di Stato**

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili relativi allo stato di salute e giudiziari dei candidati al fine di consentire la partecipazione all'esame e l'eventuale predisposizione dell'ausilio richiesto, ai sensi della L. 104/1992.

### **Allegato n. 3**

#### **Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti sia in funzione amministrativa che giurisdizionale.**

##### **FONTE NORMATIVA**

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia disciplinare e di iscrizione di cancellazione dagli Elenchi dall'Albo e dal Registro e in materia elettorale, sia in

- Codice deontologico professionale

- Regolamento consiglio di disciplina e linee guida applicative

- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale); Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all'art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;

- D.M. 8 febbraio 1994 (1) . Equipollenza delle lauree in chimica e in chimica industriale al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione;

- L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);

- D.l 30 giugno 2005, n.115 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (*G.U n. 134 del 12-06-2014*);

- Regolamento Consiglio di Disciplina;

- Autorizzazione n. 7/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2015.

[ \*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

##### **RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 67;

- ART. 68;

- ART. 71.

##### **TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso;

- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;

- vita sessuale soltanto in relazione all'oggetto d'inculpazione dell'iscritto;

- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

##### **OPERAZIONI ESEGUITE**

###### **Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

###### **Particolari forme di trattamento:**

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e-mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

Comunicazioni a:

- a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;
- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Uffici Giudiziari competenti;
- e) Consiglio di disciplina.

**Descrizione del trattamento**

Nell'esercizio dell'attività del Consiglio/Collegio amministrativa o giurisdizionale volta ad accertare la commissione di un illecito deontologico da parte dell'iscritto e nell'attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il Consiglio/Collegio può acquisire dall'interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.

**Allegato n. 4**

**Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale**

**FONTE NORMATIVA**

Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di amministrazione e contabilità dei Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali – ove previste.

-D.P.R 8 luglio 2005, n.169 (G.U. n. 198 del 26-8-2005) Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

[ \*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196):  
ART. 65.

**TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute;
- convinzioni politiche e sindacali;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lgs . 30.06.2003 n. 196)

**OPERAZIONI ESEGUITE**

**Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

**Particolari forme di trattamento:**

Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.

**Descrizione del trattamento**

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi dei componenti degli organi del Consiglio/Collegio, anche in relazione anche l'applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).

**Allegato n. 5**

**Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni**

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



**ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA**

CF 80153160371

**FONTE NORMATIVA**

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro o Elenco;
  - norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell'Albo e del Registro o Elenco – ove previste;
  - norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all'Albo e/o Registro o Elenco;
  - Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio/Collegio;
  - D.M. 9 luglio 2009 Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
  - D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  - Regolamento CNC per la formazione professionale continua dei chimici ai sensi dell'art 7. D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
  - Requisiti per i soggetti che vogliono svolgere l'attività formativa ordinaria e presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento per la Formazione Continua Professionale dei Professionisti Chimici;
  - Codice Deontologico della professione di chimico (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015);
  - Regolamento Consiglio di Disciplina;
  - 2016 07 22 Osservazioni sull'accordo ex art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997 n. 281 Repertorio Atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 - esonero formazione.
- [ \*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68 comma 2 lett. e);
- ART. 86 comma 1 lett. c);
- ART. 95.

**TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

**OPERAZIONI ESEGUITE**

**Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

**Particolari forme di trattamento:**

Comunicazioni a :

- a) Consigli/Collegi professionali,
- b) Scuole di aggiornamento professionale;
- c) Scuole di formazione;
- d) Gestori strutture immobiliari  
ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.
- e) Provider autorizzati
- f) Università

**Descrizione del Trattamento**

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sulla salute relativi agli iscritti all'Albo e/o al Registro e/o Elenco diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione);

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA

CF 80153160371

- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.

**Allegato n. 6**  
**Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza**

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell'Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

**FONTE NORMATIVA**

- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo e/o Registro;
- Codice Civile; Codice di Procedura Civile;
- Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada);
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59);
- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative;
- Dlgs 196/2003 Codice Privacy: informatica giuridica art.51, art.52;
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)



**ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA**

CF 80153160371

- Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91;
  - Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  - Dlgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e il Regolamento di cui al d. m. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo;
  - Codice Deontologico della professione di chimico (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)--
  - Regolamento Consiglio di Disciplina;
  - Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (G.U n. 134 del 12-06-2014);
  - Autorizzazione n. 7/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016
- [ \*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

**RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 71
- ART. 67.

**TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

**OPERAZIONI ESEGUITE**

**Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:**

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

**Particolari forme di trattamento:**

Comunicazioni a:

- a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giurisdizionale;
- b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o contro interessate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva;
- c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
- d) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
- e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso;
- f) Consiglio disciplina.

**Descrizione del trattamento**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il Consiglio/Collegio.

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051- 6036711 e- mail [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it)

sito internet [www.chimicibologna.it](http://www.chimicibologna.it) - posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)